

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

ORDINANZA N° 15

- VISTO l'articolo 68 del Codice della Navigazione;
- VISTO l'articolo 6, comma 1 - lettera a), della legge 84/94;
- VISTO l'articolo 51, comma 2, del D.Lgs. 272/99;
- RITENUTO di dover regolamentare l'effettuazione in ambito portuale di operazioni di pitturazione a spruzzo;
- AQUISITO il parere dell'Azienda U.S.L. 6 di Livorno, espresso con lettera n. 3788 dell'11 aprile 2000, relativo alla regolamentazione in ambito portuale delle operazioni di pitturazione a spruzzo;

ORDINA

Art. 1 - La presente ordinanza si applica alle operazioni di verniciatura a spruzzo effettuate nell'ambito del porto di Livorno.

Art. 2 - Le operazioni di verniciatura a spruzzo delle parti esterne delle navi possono essere effettuate esclusivamente nell'ambito dei cantieri di costruzione, manutenzione, riparazione e trasformazione di navi, con modalità tali da non arrecare danni o disturbo alle zone circostanti.

Art. 3 - Salvo quanto previsto dal successivo articolo 7, è fatto divieto di effettuare le suddette operazioni di verniciatura su unità in libero galleggiamento ormeggiate lungo le banchine portuali.

Art. 4 - Salvo quanto previsto dal successivo articolo 7, è fatto altresì divieto di effettuare qualunque operazione di verniciatura a spruzzo nelle aree del porto ad uso pubblico.

Art. 5 - Le operazioni di pitturazione a spruzzo devono essere eseguite nel rispetto delle vigenti normative in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché in materia di protezione ambientale dall'inquinamento ed in materia di smaltimento dei rifiuti. Quando nel corso della lavorazione e della successiva fase di essiccazione si possono produrre atmosfere tossiche, incendi od esplosioni, le stesse devono essere altresì eseguite nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 51, comma 1, del D.Lgs. 272/99 ed in presenza di condizioni meteorologiche tali da non comportare un significativo aggravio delle condizioni di rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori addetti.

Art. 6 - In particolare, è fatto divieto di eseguire operazioni di cui all'articolo precedente nei seguenti casi:

a) quando, per le condizioni di pressione atmosferica o per la velocità del vento, i vapori dei solventi e/o i pigmenti della vernice possono essere trasportati all'esterno della zona di lavoro arrecando danni o disturbo alle zone circostanti;


b) in presenza di significative precipitazioni atmosferiche;

c) quando le condizioni meteorologiche fanno temere la formazione di scariche elettriche di origine atmosferica.

Art. 7 - In casi del tutto particolari, per comprovati motivi di ordine tecnico e di urgenza, può essere derogato ai divieti di cui ai precedenti articoli 3 e 4; in tali casi chi intende effettuare operazioni di verniciatura a spruzzo è tenuto a richiedere preventiva autorizzazione in deroga a questa Autorità Portuale - Direzione Sicurezza, Ambiente ed Assetto del Territorio, utilizzando il modulo riportato in allegato A.

Art. 8 - E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, i trasgressori verranno puniti ai sensi dell'articolo 1174 del Codice della Navigazione.


Il Presidente
(Rag. Nereo Marcucci)

Livorno, li 1.9.2000.....